

idoneo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Alla cessazione per qualsiasi motivo dell'appalto, la cauzione deve essere restituita all'Agente o ai suoi agenti causa non oltre il termine di un anno dalla cessazione dell'appalto. Tuttavia, se trascorso un anno, i conti di chiusura della gestione non siano ancora liquidati di comune accordo tra le parti, oppure sia in corso una azione giudiziaria, lo scrivano non potrà aver luogo che a conti definiti ed a giudizio espletato con sentenza irrevocabile.

Potrà il Consiglio di Amministrazione, nel corso del regolamento dei rapporti anzidetti, consentire svincoli parziali della cauzione stessa.

Art. 16.

L'Istituto si riserva incondizionatamente, ed in qualsiasi momento, il diritto:

- a) di estendere o limitare il territorio dell'Agenzia Generale;
- b) di modificare il sistema e la misura delle provvigioni fissate nella lettera di nomina;
- c) di variare le disposizioni del presente Capitolato e della lettera di nomina, anche nei riguardi della utilizzazione di elementi produttivi estranei all'organizzazione diretta dell'Istituto.